



REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto pervenuto il 15.12.2017, dai signori Giuseppe Virgona e Grazia Lo Rizio, domiciliati presso lo studio del geom. Gaudenzio Mollica, sito in xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento prot. n. 6877 del 21.11.2017 con cui la Soprintendenza per i Beni culturali di Messina ha espresso parere negativo alla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria della realizzazione di una lavanderia al posto di un preesistente wc e di una tettoia con tegole a copertura di un terrazzo;

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano il provvedimento, sostenendo che la copertura del terrazzo è stata realizzata nel 1984, prima dell'entrata in vigore del piano paesaggistico e che la realizzazione della lavanderia non contrasta con la previsione del piano per le zone TR, dove sono consentiti limitati ampliamenti per attrezzature igienico sanitarie;

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina, rese con nota prot. n. 689 del 12.2.2018, che ribadiscono le motivazioni del provvedimento impugnato;

CONSIDERATO che anche se il piano territoriale paesaggistico delle Isole Eolie, approvato con il D.A. 23 febbraio 2001 e tuttora vigente prevede per le zone TR "il recupero edilizio senza

**REGIONE SICILIANA**

ampliamenti e variazioni tipologiche, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico – sanitarie, ove non esistenti”, l’istanza relativa alla lavanderia è stata presentata in sanatoria per cui trova applicazione l’articolo 146 , n. 4 , del D.L.vo n.42/2004 e s.m.i., secondo cui, “ *fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi*”.

CONSIDERATO, inoltre che l’ampliamento è superiore al 2% del costruito, dimodo che non trova applicazione la disposizione di cui alla lettera A31 dell’allegato A al D.P.R. n. 31/2017;

RITENUTO, altresì, per quanto riguarda la tettoia che non risulta dimostrato che la stessa è stata costruita in data antecedente all’adozione del piano paesaggistico;

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere respingere il ricorso gerarchico presentato dai signori Giuseppe Virgona e Grazia Lo Rizio, avverso il provvedimento prot. n. 6877 del 21.11.2017 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina .

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è respinto il ricorso, presentato dai signori Giuseppe Virgona e Grazia Lo Rizio, avverso il provvedimento prot. n. 6877 del 21.11.2017 con cui la Soprintendenza per i Beni culturali di Messina ha espresso parere negativo alla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria della realizzazione di una lavanderia al posto di un preesistente wc e di una tettoia con tegole a copertura di un terrazzo;

Art.2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

Art.3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 7 maggio 2018

IL DIRIGENTE GENERALE

Sergio Alessandro f.to